



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 76

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - M. Loffredi

OGGETTO:

Rapporti di comunicazione fra  
l'autorità giudiziaria e gli Ordini  
Provinciali

Cari colleghi,

In riferimento anche ad alcune sollecitazioni provenienti da vari Ordini Provinciali e da varie CAO, abbiamo ritenuto di intervenire, ciascuno per quanto di competenza, sul Ministero della Giustizia e sul C.S.M. per quanto riguarda le note criticità che spesso rendono difficile il necessario rapporto di comunicazione con le varie Procure della Repubblica, che dovrebbero fornire informazioni sui procedimenti giudiziari a carico dei nostri iscritti.

Come è noto l'attivazione delle procedure disciplinari a carico dei medici coinvolti in procedimenti penali costituisce un atto dovuto per i competenti organi dei nostri Ordini.

Tutto ciò premesso per approfondire in modo più completo la questione, vi alleghiamo le note da noi inviate al riguardo.

Grati per la collaborazione, porgiamo Cordiali Saluti.

IL PRESIDENTE CAO  
Dr. Giuseppe Renzo

IL PRESIDENTE  
Dr.ssa Roberta Chersevani

All.ti

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2016/8944-27-07-2016-PARTENZA



**FNOMCeO**

*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

*Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas*

*Resp. Istrut. : Sig.ra Vivia Lisai*

**SPETT.LE**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE  
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
PEC: PROT.DOG@GIUSTIZIACERT.IT**

**SPETT.LE**

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA  
MAGISTRATURA  
PRIMA COMMISSIONE  
PEC: PROTOCOLLO.CSM@GIUSTIZIACERT.IT**

**OGGETTO: provvedimenti giudiziari riguardanti gli iscritti agli Albi degli Odontoiatri**

Quale Presidente della Commissione per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ritengo necessario evidenziare la necessità di risolvere in via definitiva il delicato tema dei rapporti di comunicazione fra le Autorità giudiziarie e gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri con particolare riferimento alle Commissioni per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri istituite presso ciascun Ordine provinciale.

Ai sensi, infatti, del combinato disposto di cui all'art. 3 lettera f) del DLgsCPS 13/09/1946 n° 233 e dell'art. 6 della legge 24/07/1985 n° 409 alle Commissioni per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri spetta l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti al relativo albo.

Si segnala ancora che ai sensi dell'art. 44 del DPR 5/04/1950 n° 221 *"il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso"*.

È necessario anche segnalare quanto previsto dalla recente normativa entrata in vigore dal 10 febbraio 2016 contenuta nel D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15 che ha modificato

l'art. 8-bis del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 e relativa al "Meccanismo di Allerta" previsto in attuazione delle Direttive UE per gli esercenti alcune professioni, fra cui quella di medico e di odontoiatra.

Tale norma, infatti, prevede l'obbligo per gli Ordini professionali di informare entro tre giorni le Autorità competenti degli Stati membri, mediante un'allerta tramite il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale della relativa professione. Se il provvedimento limitativo deriva da una pronuncia giudiziaria, la stessa norma prevede che le Autorità giudiziarie nazionali informino tempestivamente l'Ordine professionale competente, proprio per consentire a quest'ultimo di attivare il meccanismo di allerta di cui sopra.

Da questo sommario quadro normativo risulta di tutta evidenza come gli Ordini debbano essere portati a conoscenza dei procedimenti giudiziari a carico degli iscritti per poter svolgere correttamente il compito loro attribuito per legge.

Troppo spesso però queste comunicazioni, anche richieste formalmente dagli Ordini, non pervengono rendendo di fatto estremamente difficile lo svolgimento delle procedure disciplinari. A volte anche il riferimento all'art. 116 del codice di procedura penale non è sufficiente a ottenere le informazioni richieste.

Questa situazione crea oltre tutto la convinzione da parte dell'opinione pubblica che gli Ordini non vogliano nella realtà esercitare le loro funzioni disciplinari che certamente appaiano difficilmente attivabili sulla base delle sole notizie dei mass media.

Non è possibile accettare questo odioso pregiudizio che troppo spesso avvilisce ingiustamente il prestigio e la reputazione dell'Ordine di fronte all'opinione pubblica.

Mi permetto, inoltre, di sollevare anche l'altra questione relativa all'albo dei consulenti tecnici nei procedimenti giudiziari la cui normativa è contenuta negli artt. 13 e ss delle disposizioni di attuazione del c.p.c..

Attualmente fra le categorie ricomprese nell'albo è prevista soltanto quella medico-chirurgica mentre non è prevista alcuna specificità per l'odontoiatria. È importante osservare che con l'istituzione della professione odontoiatrica e del relativo albo attraverso la legge 409/85 si è ormai venuta a costituire una autonoma professione rispetto a quella medica.

Evidentemente questa situazione può comportare problemi laddove un medico che non abbia specifiche competenze odontoiatriche e quindi non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri venga incaricato dal giudice di redigere una consulenza tecnica d'ufficio su

questioni di natura strettamente odontoiatrica. La normativa prevede che l'albo debba essere aggiornato ma ancora non risulta risolto il problema che abbiamo da ultimo accennato.

Sono certo che saranno comprese le motivazioni che mi inducono a chiedere l'intervento chiarificatore delle Autorità in indirizzo allo scopo di rendere sempre più vicini ai cittadini gli Ordini provinciali e le Commissioni Albo odontoiatriche che hanno tra i loro compiti quello di tutelare la salute e contestualmente la dignità e il decoro della professione.

Cordiali saluti.

  
Giuseppe Renzo





**FNOMCeO**  
*Il Presidente*

**SPETT.LE**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE**  
**GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI**  
**PEC: PROT.DOG@GIUSTIZIACERT.IT**

**SPETT.LE**

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA**  
**MAGISTRATURA**  
**PRIMA COMMISSIONE**  
**PEC: PROTOCOLLO.CSM@GIUSTIZIACERT.IT**


**OGGETTO: Comunicazioni fra le Autorità giudiziarie e gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**

Questa Federazione riceve molte sollecitazioni da parte dei Presidenti degli Ordini Provinciali e dei Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri per quanto concerne il tema della difficoltà di comunicazione fra le Autorità giudiziarie e gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in riferimento ai procedimenti giudiziari che riguardano gli Iscritti agli albi.

Recentemente su questo tema si è espresso il Presidente Commissione Albo Odontoiatri della FNOMCeO preoccupato per le difficoltà che ricadono sulle Commissioni Albo Odontoiatri nello svolgimento delle loro attribuzioni disciplinari in carenza delle necessarie informazioni provenienti dagli Organi giudiziari.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 44 del DPR 5/04/1950 n° 221 *"il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso"*.

È importante notare ancora che la recente normativa di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15 prevede l'obbligo per gli Ordini professionali di informare entro tre giorni le Autorità competenti degli Stati membri, mediante un'allerta tramite il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo,



**FNOMCeO**

*Il Presidente*

l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale della relativa professione. Se il provvedimento limitativo deriva da una pronuncia giudiziaria, la stessa norma prevede che le Autorità giudiziarie nazionali informino tempestivamente l'Ordine professionale competente, proprio per consentire a quest'ultimo di attivare il meccanismo di allerta di cui sopra.

Non posso quindi che rappresentare quale Presidente della FNOMCeO la preoccupazione dei nostri Ordini, sia per quanto riguarda i medici che per quanto riguarda gli odontoiatri, in riferimento alla difficile situazione di comunicazione con le Autorità giudiziarie che rischia di diventare un sostanziale blocco allo svolgimento dei compiti disciplinari che pure sono attribuiti per legge agli Ordini stessi.

Nella certezza che quanto evidenziato meriti l'attenzione delle Autorità in indirizzo invio i più cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE**

**(Roberta CHERSEVANI)**

